

CHIARIMENTI 19
prot. 9524 del 09.06.2026

Chiarimento 19.1

Contenuto minimo della relazione economica

Si chiede di confermare che la «relazione economica» di cui all'art. 7, punto 5, del Disciplinare, in quanto volta a dimostrare la sostenibilità economica della proposta per l'intera durata quinquennale, debba contenere proiezioni quantitative pluriennali (prospetto ricavi/costi, rendiconto finanziario, budget degli investimenti e stato patrimoniale) corrispondenti, nella sostanza, a un Piano Economico-Finanziario.

Risposta 19.1

Si conferma.

Chiarimento 19.2

Certificazione o asseverazione della relazione economica

Se la Stazione Appaltante ritenga che la relazione economica debba/possa essere certificata o asseverata da un soggetto terzo indipendente — quale un revisore legale dei conti iscritto al Registro tenuto dal MEF — al fine di garantire alla Commissione giudicatrice un livello adeguato di affidabilità e verificabilità dei dati proiettati.

Risposta 19.2

Vedere chiarimento 16.1

Il disciplinare di gara tra i documenti da inserire nella “busta B-offerta proposta tecnica di concessione” riporta una “**Relazione economica**, volta a dimostrare la sostenibilità economica della proposta e la capacità finanziaria del concorrente di attuarla” che equivale ad un PEF - piano economico finanziario e pertanto deve essere firmato e timbrato da un dottore commercialista o da un ragioniere abilitato, iscritto al rispettivo albo professionale.